

Il Direttore Generale

Roma, 19 maggio 2020  
Prot. n. 571

Facendo seguito alla Circolare Fipe n. 69/2020, avente ad oggetto il DPCM del 17 maggio 2020, sembra opportuno operare alcune precisazioni in ordine alle attività di catering e banqueting.

Come noto, l'art. 1, comma 1, lett. ee) DPCM del 17.05.2020 ha previsto che, a partire dal 18 maggio e fino al prossimo 14 giugno, siano consentite le attività dei "servizi di ristorazione", a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'Allegato 10 del Decreto di cui sopra.

Ciò considerato, è ragionevole ritenere che la disposizione in commento riguardi tutti i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56, tra cui figurano, oltre a bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie ecc., anche le attività di catering per eventi e banqueting con Codice Ateco 56.21.

E' bene evidenziare che tra le misure da adottare per la riapertura individuate nell'Allegato 17 del DPCM, riportante le linee guida approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - in base alle quali la Federazione ha realizzato una [check list](#) che può essere trasmessa alle imprese associate - vi è l'espresso richiamo alle attività di catering.

Tuttavia, in questa delicata prima fase è bene tener presente la peculiarità di queste attività, il cui svolgimento presuppone l'organizzazione di eventi, congressi, cerimonie ecc., alcuni dei quali risultano ancora oggi vietati (ad esempio congressi e fiere – cfr. art. 1, comma 1, lett. m)) in quanto creano forti assembramenti o, comunque, risultano limitati dal necessario rispetto delle generali misure di prevenzione di cui all'allegato 16 del DPCM citato (tra cui il distanziamento interpersonale di 1 metro).

Tutto ciò premesso, dovendo le Regioni e Province autonome accertare preventivamente la compatibilità delle riaperture del settore rappresentato in considerazione della specifica evoluzione epidemiologica territoriale, si consiglia di instaurare valide interlocuzioni con le Autorità locali (possibilmente con gli organi apicali delle istituzioni regionali), per far presente l'importanza per gli operatori economici di avere certezza in ordine al periodo in cui presumibilmente potranno ricominciare a svolgere la propria attività e concordare specifiche condizioni di sicurezza che possano temperare l'esigenza di evitare il prodursi di ulteriori occasioni di contagio, con quella di fare ripartire al più presto anche il settore del catering per eventi.

Cordiali saluti.

Roberto Calugi

